

n° 708/2016 r.g.lav.



*REPUBBLICA ITALIANA*  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*  
*TRIBUNALE DI LANCIANO*

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano,  
all'udienza dell'08.05.2017 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente

***sentenza con motivazione contestuale***

nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente

*tra*

[redacted], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Orecchioni, come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lanciano;

- ricorrente-

*contro*

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*;

-resistente contumace-

avente ad oggetto: pubblico impiego scolastico- mobilità docenti.

Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.

***Svolgimento del processo***

Con ricorso depositato in data 21.11.2016 la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale esponendo di essere docente con contratto a tempo indeterminato, assunta in ruolo nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 98, della l. n. 107/2015, nella cosiddetta "fase C" del piano di assunzioni, con sede provvisoria di servizio presso l'Istituto [redacted]; di aver partecipato alle operazioni di mobilità territoriale del personale docente per l'a.s. 2016/17, ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08 aprile 2016, per la Scuola Secondaria, classe di concorso A017 posto di sostegno, indicando, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza Ministeriale citata, le preferenze territoriali provinciali dove poter ottenere il trasferimento, facendo presente di essere coniuge di militare trasferito per ragioni di servizio in Abruzzo e chiedendo, altresì, il



riconoscimento del servizio d'insegnamento svolto presso la scuola paritaria "[ ]"  
dall'a.s. 2007/2008 all'a.s. 2010/2011.

Ciò premesso la ricorrente ha lamentato che, pur avendo richiesto l'assegnazione in via prioritaria presso una sede nella Provincia di Chieti (ambito territoriale di Lanciano) ed, in subordine, negli ambiti territoriali di Vasto e di Chieti, è stata assegnata all'ambito 0019 della Provincia di Reggio Emilia, senza che venisse peraltro considerato il suo diritto di precedenza in quanto coniuge di militare trasferito per ragioni di servizio in Abruzzo, né il servizio prestato per quattro anni scolastici presso scuole paritarie.

Ha censurato, pertanto, la palese disparità di trattamento e la manifesta illogicità dei provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione resistente chiedendo di accertare l'illegittimità del provvedimento con il quale ella è stata trasferita nell'ambito territoriale 0019 della Provincia di Reggio Emilia, in quanto inspiegabilmente nella Provincia di Chieti risultano tuttora vacanti e disponibili numerosi posti per la medesima tipologia di insegnamento della ricorrente e poiché nella stessa Provincia risultano trasferiti docenti, dettagliatamente indicati in ricorso, in possesso di un punteggio inferiore a quello che sarebbe spettato alla ricorrente laddove le fosse stato riconosciuto il servizio di insegnamento svolto presso la scuola paritaria ed il titolo di preferenza.

Verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, dichiarata la contumacia del Ministero convenuto, ritenuta la causa matura per la decisione, all'odierna udienza la stessa è stata discussa e decisa come da dispositivo con motivazione contestuale.

### ***Motivi della decisione***

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni.

Anzitutto non pare porsi nel presente giudizio un problema d'integrazione del contraddittorio o d'individuazione di controinteressati. Difatti, dalla documentazione agli atti del presente procedimento risulta che vi siano posti ancora vacanti e disponibili nell'ambito territoriale di prima scelta della ricorrente e per la relativa tipologia di insegnamento.

Orbene, costituisce oggetto del contendere la correttezza dell'operato dell'amministrazione convenuta laddove, all'esito della procedura di mobilità, la ricorrente è stata assegnata all'ambito territoriale 0019 Reggio Emilia, senza che venisse considerato il suo diritto di precedenza in quanto coniuge di militare trasferito per ragioni di servizio in Abruzzo e senza che venisse riconosciuto il punteggio per il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie.

Nel dettaglio, nella prospettazione di parte ricorrente, a fronte di una corretta valutazione dei titoli vantati dalla medesima ella vanterebbe un punteggio certamente maggiore rispetto a quello



posseduto da altri concorrenti della stessa procedura di mobilità e della stessa fase, che sono stati assegnati alle sedi indicate dall'istante in via prioritaria.

Quanto alla mancata valutazione ad opera della pubblica amministrazione resistente del diritto di precedenza vantato dalla ricorrente in quanto coniuge di un militare attualmente in servizio in Abruzzo (effettivo presso la Stazione dei Carabinieri di ) come da autocertificazione a firma della ricorrente allegata alla domanda di trasferimento e da attestazione rilasciata dal Comando Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise", cfr. allegati 1 e 5 al fascicolo di parte ricorrente) si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 punto VII, del CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 *"in base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune vicinore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica ai movimenti comunali della fase A dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell'OM"*.

Dalla disamina del modulo della domanda di trasferimento della ricorrente emerge che effettivamente la stessa ha indicato la Provincia di Chieti quale Provincia per la quale ella usufruisce della precedenza per i coniugi conviventi del personale militare ai sensi dell'art.13, comma 1 punto VII, del CCNI, nonché come prima preferenza. Di conseguenza, la ricorrente ha certamente diritto al riconoscimento del predetto titolo di precedenza.

Sotto tale profilo, dev'essere, dunque, accertata l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente nell'ambito territoriale 0019 della Provincia di Reggio Emilia che non ha tenuto conto del diritto di precedenza spettante al coniuge convivente con militare.

Risulta fondata, altresì, l'ulteriore ragione di doglianza della ricorrente circa la mancata valutazione nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 del servizio d'insegnamento svolto



presso la scuola paritaria “[ ]” dall’a.s. 2007/2008 all’a.s. 2010/2011 e, dunque, del punteggio aggiuntivo di 12 punti (ossia 3 punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo).

Dal punto di vista normativo occorre rammentare che la legge n. 62 del 10 marzo 2000 recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”*, statuendo all’art. 1 che il sistema nazionale di istruzione *“è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”* e che le suddette scuole paritarie svolgono un *“servizio pubblico”*, ha riconosciuto l’equiparazione in favore degli istituti richiedenti che posseggano determinati requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità ed efficacia dell’offerta formativa.

A fronte dell’affermazione di tale principio l’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (conv. in Legge n. 333 del 2 agosto 2001) ha stabilito che *“i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Ciò chiarito, a parere di questo giudicante, non vi sono ragioni per escludere l’efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale.

Né, al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, si potrebbe fondatamente valorizzare il riferimento operato dagli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs. n. 297/94 al riconoscimento *“agli effetti della carriera”* del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie *“pareggiate”*, essendo del tutto evidente che la disposizione, che utilizza una terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possa che trovare applicazione nei confronti delle scuole *“paritarie”*.

D’altronde, ciò è confermato dal D.L. n. 250/2005 (conv. in L.27/06), che, all’art. 1-bis. (*“Norme in materia di scuole non statali”*), espressamente prevede che: *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”*, nonché nella nota n. 0069064 del 4/8/2010 della Ragioneria Generale dello Stato che ha riconosciuto che la citata Legge n. 62/2000 nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici,



nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297.

Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa, la quale ha avuto modo di chiarire come *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa”* (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002), nonché la giurisprudenza del lavoro, la quale ha rimarcato come *“proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 “mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297”* (cfr. Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014).

Dunque, ne discende che la disposizione di cui alle *“Note comuni”* allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17 nella parte in cui dispone che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”* contrasta con le normative sopra richiamate in materia di parità scolastica. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.



Pertanto, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40 commi 1 ultimo cpv e 3 *quinquies* del D.lgs. n. 165/2001, la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17 dev'essere disapplicata, con affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria di mobilità per l'a.s. 2016/2017 del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2007/2008 all'a.s. 2010/2011 e alla relativa valutazione nella suddetta graduatoria, con condanna dell'amministrazione resistente all'attribuzione alla ricorrente di un punteggio aggiuntivo pari a 12 punti (cfr. documenti 6 e 7 allegati al fascicolo di parte ricorrente, rispettivamente certificati del servizio d'insegnamento prestato presso la scuola paritaria "[ ]" e allegato D al CCNI mobilità a.s. 2016/2017, tabella di valutazione dei titoli).

In conclusione, incrementando di 12 punti il punteggio base riconosciuto alla ricorrente e quello per il comune di ricongiungimento nell'ambito territoriale di Lanciano ne discende che i punteggi vanno rideterminati, rispettivamente, in 45 e 51 punti.

A seguito di tale rideterminazione la ricorrente vanta nell'ambito territoriale di Lanciano un punteggio superiore rispetto a quello vantato da altri concorrenti che sono stati trasferiti proprio in tale ambito, nel quale peraltro a seguito della conclusione della procedura di mobilità sono risultati posti vacanti e disponibili.

Dunque, anche sotto tale profilo dev'essere accertata l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente nell'ambito territoriale 0019 della Provincia di Reggio Emilia.

Difatti, in accordo con la giurisprudenza di merito che si è già espressa sul punto (cfr. tra le altre, Trib. Taranto, ord. 10.01.2017; Tribunale Foggia, ord. 21.12.2016; Trib. Venezia, ord. 22.11.2016), va rilevato che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame non differisce rispetto a quello operante in materia di graduatorie concorsuali, incentrato sul principio meritocratico, secondo cui gli aspiranti esprimono le proprie preferenze e l'amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio.

Sul punto occorre ricordare che, a norma dell'art. 1 co. 108 lett. c) della Legge 13.7.2015 n. 107, *"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i*



*docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.*

La procedura di mobilità è stata più nel dettaglio disciplinata dall'art. 6 CCNI 08.04.2016 che ha previsto una sua articolazione in quattro fasi. Con riferimento alla Fase C, per cui si procede, ha stabilito che *“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.*

Lo stesso CCNI, nell'allegato 1, si occupa poi di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo che *“l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:*

- a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;*
- b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;*
- b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;*
- c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;*



*d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;*

*e. trasferimenti di docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza” con la precisazione che “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.*

Dunque, a ciascun docente era richiesto di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali ed in caso di compilazione solo parziale l'ordine veniva compilato automaticamente dal sistema sulla base di una tabella di vicinanza. Ad ogni docente era inoltre assegnato un punteggio, determinato secondo la tabella di valutazione, costituito da un punteggio base fisso, cui poteva aggiungersi un punteggio variabile spettante solo in relazione ad ambito territoriale riferito ad uno specifico comune (per ricongiungimento al coniuge ovvero per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti solo nel comune richiesto).

Ora, secondo le previsioni contrattuali sopra richiamate, l'Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, che poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze. Proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione non era possibile per l'amministrazione redigere un'univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a “ciascuna preferenza”.

Dunque, la previsione di cui all'allegato 1 secondo cui “*per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto*” va intesa nel senso che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame è incentrato sul principio meritocratico. Né trova aggancio normativo la tesi sostenuta da altra parte della giurisprudenza di merito secondo cui il punteggio posseduto da ciascun docente rappresenterebbe solo un criterio successivo ed eventuale e la scelta si opererebbe solo sulla base dell'ordine di preferenza così come indicato dallo stesso interessato nella propria domanda, con formazione di tante graduatorie quante sono le preferenze espresse.

Peraltro, il Ministero, non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna giustificazione sia in merito alla mancata valutazione del titolo di precedenza vantato dalla ricorrente, sia in ordine



alla mancata valutazione del servizio pre-ruolo da ella prestato in scuole paritarie, che in merito alla disposta assegnazione della medesima presso l'ambito 0019 Reggio Emilia, nonostante vi fossero posti vacanti e disponibili nell'ambito territoriale di prima scelta della ricorrente, anche a seguito delle operazioni di mobilità.

Né il Ministero ha allegato e dimostrato la sussistenza di titoli di precedenza vantati dai docenti che sono risultati assegnatari delle sedi indicate dal ricorrente in via prioritaria.

Pertanto, non può che rilevarsi che il comportamento della pubblica amministrazione resistente sfugga a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo e prevalente rispetto a quello meritocratico, per cui in assenza di chiarimenti da parte dell'amministrazione convenuta il provvedimento di trasferimento deve ritenersi illegittimo.

Ne discende che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di correttezza, buona fede, di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost.

Conclusivamente, il ricorso va accolto con conseguente condanna del Miur ad assegnare la parte ricorrente presso una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale di Lanciano o, in subordine, presso quello di Vasto e di Chieti, secondo le preferenze espresse e tenuto conto del punteggio dalla medesima posseduto.

Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia.

***P.Q.M.***

il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:

-accerta e dichiara il diritto di precedenza nella Provincia di Chieti spettante alla ricorrente in quanto coniuge convivente con militare, con condanna dell'amministrazione resistente alla relativa valutazione nella graduatoria;

-in accoglimento del ricorso, previa disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17, accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio aggiuntivo per il servizio svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2007/2008 all'a.s. 2010/2011 e alla relativa valutazione nella graduatoria, con condanna dell'amministrazione resistente all'attribuzione in suo favore di un punteggio aggiuntivo pari a 12 punti;

-accerta e dichiara l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente nell'ambito territoriale 0019 della Provincia di Reggio Emilia;



-condanna il Miur ad assegnare la parte ricorrente presso una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale di Lanciano o, in subordine, nell'ambito territoriale di Vasto e di Chieti, secondo l'ordine delle preferenze espresse e tenuto conto del punteggio dalla medesima posseduto;

-condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in € 2.400,00 per onorario, oltre compenso forfettario del 15%, Iva e cap, come per legge.

Così deciso in Lanciano, all'udienza dell'08.05.2017.

IL GIUDICE DEL LAVORO

- *dott.ssa Cristina Di Stefano* -

